

STUDIO BRC ASSOCIATI

AREA GIURIDICO TRIBUTARIA CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 02/07/2024



Compensazione dei crediti nel modello F24 – Nuove regole dall' 1/7/2024

1 PREMESSA

La legge di Bilancio 2024 (L. 30/12/2023 n. 312, art. 1, commi da 94 a 98), come segnalato nella ns circolare del 18/1/2024, e successivo decreto Agevolazioni (DL 39/2024, art. 4, commi 2 e 3) ha introdotto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari") per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

Con la Circolare n. 16/E del 28/6/2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative in materia.

2 NUOVI OBBLIGHI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2024

Si tratta delle nuove disposizioni, in vigore dal 1° luglio 2024, riguardanti:

- l'obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle
 entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura
- l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione "orizzontale" per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.

3 UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA

Fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero)
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).

A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o "esterne"), che "verticali" (o "interne"), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell'Inps e dell'Inail.



STUDIO BRC ASSOCIATI

AREA GIURIDICO TRIBUTARIA CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 02/07/2024



4 CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IMPORTI SUPERIORI A 100MILA EURO

Dal 1° luglio 2024 – è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione "orizzontale" nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all'agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.

Ai fini del raggiungimento di tale soglia, rilevano tutte le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali, i carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate – inclusi gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti – con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione (giudiziale o anche amministrativa), di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione-quater.

L'inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa. Non è precluso, invece, l'utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.

Qualora operi il divieto, pertanto, <u>non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe.</u>

L'estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell'importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione.

Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento (anche parziale) dei citati debiti e la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso, anche la concessione, da parte dell'agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all'estinzione degli stessi.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Rag. Roberto Reggi Studio BRC associati